



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Prot.MPIA00DRPU. 7763
Il dirigente tecnico: Francesco Forliano

Bari, 28.4.2016

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **statali** della regione PUGLIA
L O R O S E D I

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **paritari** della regione PUGLIA
L O R O S E D I

e, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
L O R O S E D I

Ai Dirigenti tecnici e ai Dirigenti scolastici
preposti all'assistenza e vigilanza esami di Stato
L O R O S E D I

Ai Dirigenti
Degli Uffici I e II
S E D E

Al sito WEB
S E D E

OGGETTO: O.M. 19.4.2016 , prot. n. 252: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.

Si comunica che sui siti **INTRANET-INTERNET** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale in oggetto.

In detta ordinanza sono riportate le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado che si svolgeranno, a partire dal 22 giugno 2016 (prima prova scritta), nelle scuole statali e paritarie.

Rispetto al decorso anno scolastico, gli elementi di novità introdotti con la predetta ordinanza riguardano essenzialmente:

Responsabile del procedimento: Dirigente tecnico prof. Francesco Forliano ☎ 080/5506239

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia

☎ 080/5506216- 📠 080/5506215-217- ✉ rosamariapia.chieco@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ direzione-puglia@istruzione.it 🌐 <http://www.pugliausr.it> - <http://www.puglia.istruzione.it>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

- I PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -

In relazione a detti percorsi di studio, l'**art 2 "candidati interni"**, al **comma 1, lett a)**, prevede che sono ammessi all'esame di Stato: **"Gli alunni delle scuole statali dei percorsi degli adulti di secondo livello che abbiano frequentato l'ultimo periodo didattico, quinta classe, e che nello scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 263/2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili"**.

Il **comma 4** del medesimo articolo prevede, inoltre che : **"Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art.11, comma 10, del dPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. CM n. 3 del 17/03/2016).**

A norma dell'**art. 3 comma 3**, è vietata l'ammissione dei candidati esterni ai percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corsi serali).

- **I LICEI MUSICALI E COREUTICI** – l'**art. 10 "Commissioni d'esame"**, al **comma 2**, prevede che **"Con riferimento all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale.**

L'**art. 18 "Seconda prova scritta"** prevede, al **comma 5**, **"In particolare, nei Licei coreutici, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e dopo due ore alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea.**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono, subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea”.

Il comma 6 prevede, inoltre, che “ Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 5 del D.M. 29/1/2015, n.10, con decisione motivata del Presidente, la seconda parte della seconda prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici”.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA CON I CANDIDATI.

*L'art. 15 “**Riunione preliminare**”, al comma 4, prevede: “Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione.*

*Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con uno o più candidati interni nel caso in cui il competente consiglio di classe abbia disposto la nomina motivandola in modo puntuale e dichiarando che **si tratta di nomina assolutamente necessaria** e pertanto rientrante nella previsione di cui alla circolare n. 2 del 23 febbraio 2016, punto 1.d., criterio generale h. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente provvederà in **modo analogo nei confronti dei presidenti** che si trovino nella stessa situazione”.*

L'art. 27 riguarda il “SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO” che prescrive:

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi vigenti, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 il “Supplemento Europass al Certificato”.

2. Gli studenti diplomatisi nell'a.s. 2014/15 possono richiedere il rilascio del supplemento Europass all'istituzione scolastica presso la quale si sono diplomati.

3. Il “Supplemento Europass al Certificato” è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

**Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie**

d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

4. *Le istituzioni scolastiche reperiscono, per ciascun indirizzo di studio, il modello di Supplemento di interesse dal sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”.*

Posto quanto sopra, si confida in una attenta lettura dell'ordinanza in argomento e nella consueta osservanza delle disposizioni ivi contenute.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Silipo